

# FASCICOLO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE PER LA CLIENTELA SUI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DELLA BANCA

## Sommario

1.	CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	2
2.	DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLA BANCA E AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI ALLA CLIENTELA	6
3.	DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLA NATURA E AI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	13
4.	DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLE STRATEGIE E ALLE SEDI DI ESECUZIONE (“EXECUTION POLICY”) E ALLE STRATEGIE DI TRASMISSIONE (“TRANSMISSION POLICY”)	29
5.	DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AI COSTI E AGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL CONTRATTO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, COLLOCAMENTO E CONSULENZA	36
6.	DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ E DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI	38

# 1. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La vigente normativa in tema di prestazione dei servizi di investimento prevede che la BANCA proceda alla preventiva classificazione della propria clientela in una delle seguenti categorie: "controparte qualificata", "cliente professionale" o "cliente al dettaglio".

Da tale classificazione, basata su requisiti oggettivi, discende una diversa gradazione del livello di protezione garantito al cliente, più elevato con riferimento alla categoria dei "clienti al dettaglio" e progressivamente decrescente per le categorie dei "clienti professionali" e per le "controparti qualificate".

Alla luce di quanto sopra, si richiama l'attenzione dell'Investitore sull'importanza delle informazioni rese alla BANCA ai fini del corretto adempimento degli obblighi di cui sopra.

\* \* \* \*

Ai fini della mia/nostra classificazione quale "controparte qualificata", "cliente professionale" o "cliente al dettaglio" in conformità alla vigente normativa:

**SEZIONE I**  
**"CONTROPARTI QUALIFICATE"**  
*(Rilevante per i soli servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini)*

- Vi dichiaro/dichiariamo di appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti:
- le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
  - le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
  - categorie corrispondenti a quelle dei punti precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

A tal fine allego/alleghiamo la seguente documentazione:

---

---

---

---

---

---

---

**Alla luce di quanto sopra, prendo/prendiamo atto di essere una controparte qualificata, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

In relazione a quanto precede, sono/siamo stati preventivamente informato/i che:

- la classificazione quale "controparte qualificata" non pregiudica la mia/nostra facoltà di richiedere alla Banca e previo consenso della medesima, di essere trattato, in via generale o per ogni singola operazione, quale "cliente professionale" ovvero, in via espressa, come un "cliente al dettaglio", al fine di ottenere un maggior livello di protezione;
- spetta a me/noi chiedere un livello più elevato di protezione qualora ritenessi/ritenessimo di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti e che, a tal fine, si renderà necessario concludere uno specifico accordo scritto con la Banca volto a stabilire i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applicherà il trattamento quale "cliente al dettaglio".

**SEZIONE II - A**  
**“CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO”**

- Vi dichiaro/dichiariamo di appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti:
- soggetto, italiano o estero, tenuto ad essere autorizzato o regolamentato per operare nei mercati finanziari, quale:
    - un ente creditizio;
    - un'impresa di investimento;
    - un altro istituto finanziario autorizzato o regolamentato;
    - un'impresa di assicurazione;
    - un organismo di investimento collettivo e una società di gestione di tali organismi;
    - un fondo pensione e/o una società di gestione di tali fondi;
    - un negoziatore per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
    - singoli membri di una borsa;
    - un altro investitore istituzionale;
  - impresa di grandi dimensioni, in possesso, a livello di singola società, di almeno due dei seguenti requisiti dimensionali, che ho/abbiamo provveduto a documentarVi:
    - totale di bilancio almeno pari a 20 milioni di euro;
    - fatturato netto almeno pari a 40 milioni di euro;
    - fondi propri almeno pari a 2 milioni di euro;
  - i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
  - investitore istituzionale la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

**Alla luce di quanto sopra, prendo/prendiamo atto di essere un cliente professionale “di diritto”, ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 65/2014,**

Al riguardo, dichiaro/dichiariamo che sono/siamo stati preventivamente informato/i:

- della circostanza che, sulla base delle informazioni fornite alla Banca, sarò/saremo considerato/i di diritto un “cliente professionale” e verrò/verremo trattato/i come tale, salvo specifico accordo con la Banca;
- della possibilità di richiedere alla Banca, previo consenso della medesima, di essere trattato quale “cliente al dettaglio” e comunque di richiedere una modifica dei termini del contratto per ottenere un maggiore livello di protezione;
- che spetta a me/noi chiedere un livello più elevato di protezione qualora ritenessi/ritenessimo di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti e che, a tal fine, si renderà necessario concludere uno specifico accordo scritto con la Banca volto a stabilire i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applicherà il trattamento quale “cliente al dettaglio”.

**SEZIONE II - B**  
**“CLIENTI PROFESSIONALI SU RICHIESTA”**

- pur non appartenendo alla categoria dei clienti professionali “di diritto”, ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 65/2014, richiedo/richiediamo espressamente di essere trattato/i come “cliente professionale”:**
- a titolo generale ed in tutti i miei/nostri rapporti con la Banca relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori;
  - rispetto al seguente servizio / operazione di investimento / tipo di operazione / tipo di prodotto:

---

---

---

---

Al riguardo, dichiaro/dichiariamo di essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti, che ho/abbiamo provveduto a documentarVi:

- ho/abbiamo effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante ai fini dello svolgimento delle operazioni o dei servizi previsti, con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del mio/nostro portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e gli strumenti finanziari, supera l'importo di 500.000 euro;
- ho/abbiamo lavorato o lavora nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti e, più in particolare, presso: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con la qualifica di: \_\_\_\_\_

In relazione a quanto sopra, sono/siamo consapevoli che:

- il possesso, da parte mia/nostra, di conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie dei "clienti professionali di diritto" non può essere accertato dalla Banca in via presuntiva;
- la Banca non può acconsentire alla disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione di servizi nei confronti di clienti non professionali se non all'esito di un'adeguata valutazione circa la mia/nostra competenza, esperienza e conoscenza, volta a consentire alla Banca medesima di ritenere ragionevolmente, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che io/noi sono/siamo in grado di adottare consapevolmente le mie/nostre decisioni in materia di investimenti e di comprendere i relativi rischi.

Al riguardo, dichiaro/dichiariamo, inoltre:

- che sono/siamo stati preventivamente informato/i delle protezioni e dei diritti di indennizzo che potrei perdere in conseguenza della mia richiesta, quali ad esempio:
  - disapplicazione dell'obbligo di fornire informazioni su posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali ai sensi dell'art. 62, par. 2, Reg. Delegato UE 2017/565;
  - disapplicazione delle tutele previste in caso di offerta fuori sede ex art. 30 d.lgs. 58/98;
  - possibile attenuazione degli obblighi informativi aventi ad oggetto natura e rischi degli strumenti finanziari ex art. 48 Reg. Delegato UE 2017/565.
  - i requisiti concernenti il contenuto e la tempistica delle informazioni fornite ai Clienti al Dettaglio, inclusi i resoconti periodici e le informazioni fornite in formato standardizzato relativamente a determinati prodotti;
  - la richiesta di ulteriori informazioni da parte del cliente al dettaglio allo scopo di valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza di determinati servizi forniti;
  - la *Best Execution* a favore del cliente al dettaglio, da determinarsi sulla base di una valutazione complessiva, dando precedenza ad altri fattori solo in limitate circostanze;
  - alcune restrizioni in materia di conferimento di deleghe inerenti la gestione patrimoniale a gestori localizzati in paesi non appartenenti alla Area Economica Europea;
  - il trattamento e la registrazione dei reclami dei clienti al dettaglio;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- di essere consapevole/i che, prima di accettare la mia/nostra richiesta, la Banca verificherà il possesso dei requisiti necessari per essere considerato "cliente professionale";
- di essere a conoscenza che spetta a me/noi informare la Banca di eventuali cambiamenti, nella mia/nostra situazione, che potrebbero influire sulla mia/nostra classificazione;
- di essere consapevole/i che, fermo restando quanto subito sopra, qualora la Banca dovesse constatare che io/noi non soddisfiamo più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai "clienti professionali" adatterà ogni più opportuno provvedimento.

**SEZIONE III**  
**“CLIENTI AL DETTAGLIO”**

- Vi dichiaro/dichiariamo di non possedere i requisiti necessari ad essere qualificato “controparte qualificata” o “cliente professionale” ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

**Alla luce di quanto sopra, prendo/prendiamo atto di essere un cliente al dettaglio, ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 65/2014.**

**MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE**

La classificazione iniziale comunicata dalla Banca al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa della Banca (in questo caso solo con l'effetto di attribuire un maggior livello di protezione) che su richiesta del cliente.

**Con riferimento al *downgrade*:**

- a) il Cliente professionale e la Controparte qualificata possono richiedere di essere trattati come Clienti al dettaglio formulando apposita richiesta scritta. In tali ipotesi è necessario che il Cliente e la Banca, ove questa acconsenta alla richiesta eventualmente avanzata dal Cliente, concludano un accordo scritto in cui tra l'altro si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.
- b) la Controparte qualificata può richiedere di essere trattata come Cliente professionale. A tale fine la controparte qualificata deve formulare tale richiesta per iscritto. In ogni caso, qualora una Controparte qualificata richieda l'applicazione di un livello di tutela più elevato senza specificare se intenda essere trattata come Cliente al dettaglio, si presume che essa voglia essere trattata dalla Banca come Cliente professionale.

**Con riferimento all'*upgrade*:**

- a) il Cliente al dettaglio può richiedere, mediante apposita richiesta scritta, di essere trattato come Cliente professionale. La richiesta è soggetta al consenso della Banca che valuta se il Cliente sia in possesso dei requisiti per essere classificato come cliente professionale.
- b) il Cliente professionale può richiedere di essere trattato come Controparte qualificata. La richiesta è soggetta al consenso della Banca che verifica se il Cliente sia in possesso dei requisiti per essere classificato come Controparte qualificata.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che ai Clienti professionali è fatto obbligo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro (ri)classificazione nella categoria maggiormente tutelata dei Clienti al Dettaglio.

**Modifica delle tutele in caso di upgrade da Cliente professionale a Controparte qualificata**

La classificazione del Cliente come Controparte qualificata comporta, ai sensi dell'art. 30 della direttiva 2014/65UE, la disapplicazione della quasi totalità delle disposizioni relative agli obblighi di condotta previsti in capo agli intermediari. E' infatti prevista esclusivamente un'applicazione limitata delle disposizioni in tema di: i) informazioni precontrattuali; ii) rendicontazione.

**Luogo e data,**

**L'Investitore**

.....

.....

.....

.....

## 2. DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLA BANCA E AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI ALLA CLIENTELA

La BANCA è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono:

- a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
- b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
- c) alle sedi di esecuzione, e
- d) ai costi ed oneri connessi.

Il presente allegato ha l'obiettivo di fornire al cliente o potenziale cliente al dettaglio informazioni generali sulla BANCA e sui servizi di investimento e accessori dalla medesima prestatati.

\*\*\*

### 2.1 Denominazione e indirizzo della BANCA e relativi recapiti:

Ragione sociale: Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A.  
Denominazione abbreviata: Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A.  
Indirizzo: Piazzale De Matthaëis, 55  
Telefono: +39 0775 2781  
Fax: + 39 0775 875019  
Posta elettronica: [bpf@bpf.it](mailto:bpf@bpf.it)  
Sito Internet: [www.bpf.it](http://www.bpf.it)

La Banca è Iscritta all'Albo delle Banche al n° 5118.5.0  
È iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone con il n° 101226 e partita IVA n° 01781530603.

### 2.2 Modalità di comunicazione tra Cliente e Banca

Il Cliente può comunicare con la BANCA nella lingua italiana, la BANCA comunica con la propria clientela in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra la BANCA e i Clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti.

### 2.3 Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento

La BANCA è autorizzata, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, alla prestazione dei seguenti servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti.

L'autorità competente è la Banca d'Italia con sede legale in Via Nazionale 91 in Roma; sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:

a) **Negoziazione per conto proprio** (art. 1, comma 5, lett. a) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): Consiste nell'attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti. Nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio la Banca, ricevuto da un cliente l'ordine di acquisto/vendita di strumenti finanziari, provvede ad eseguirlo ponendosi come controparte del cliente stesso.

b) **Esecuzione di ordini per conto dei clienti:** (art. 1, comma 5, lett. b) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito di un ordine di un cliente avente ad oggetto l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, lo esegue ricercando una controparte, diversa da sé stessa, sulle diverse sedi di esecuzione, e facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è rappresentata dalle commissioni applicate al cliente. Rientra nel servizio di esecuzione di ordini la conclusione di operazioni di sottoscrizione e compravendita di Strumenti Finanziari emessi dalla Banca stessa, al momento della loro emissione.

c) **Ricezione e trasmissione di ordini** (art. 1, comma 5, lett. e) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle sedi dallo stesso prescelte. Rientra in tale servizio anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (c.d. mediazione).

d) **Collocamento** (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): Consiste nell'offerta agli investitori di prodotti finanziari/servizi di investimento di terzi e prodotti finanziari emessi dalla Banca, a condizioni standardizzate. Nel caso di prodotti e servizi di terzi, il collocamento è effettuato, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi (o è a tal fine incaricato dall'emittente) o presta i servizi (Società Prodotto). L'accordo tra il collocatore e la Società Prodotto (o il soggetto da questa incaricato) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con impegno irrevocabile); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo). L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.

e) **Consulenza in materia di investimenti:** (art. 1, comma 5, lett. f) del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'intermediario, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario o a un servizio di investimento di terzi, collocato dalla Banca. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La Normativa di Riferimento prevede due tipologie di consulenza: la consulenza indipendente e quella non indipendente. La consulenza è indipendente quando l'intermediario: a) non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti; b) valuta una congrua gamma di strumenti finanziari, sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti, che non deve essere limitata a strumenti finanziari emessi o forniti dall'impresa di investimento o da entità che hanno con essa stretti legami o rapporti legali o economici (come un rapporto contrattuale) tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata. Se la consulenza prestata da un intermediario non ha tali caratteristiche la stessa non è di natura indipendente. Il servizio di consulenza offerto dalla Banca è fornito su base non indipendente.

## 2.4 Recapito delle Autorità di Vigilanza

### Banca d'Italia

Via Nazionale, 91 – 00184 Roma tel.: +39 06 47921

pec: [bancaditalia@pec.bancaditalia.it](mailto:bancaditalia@pec.bancaditalia.it)

### Consob

Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma

tel. +39 06 84771 (centralino) - fax +39 06 8417707 pec: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it).

### Ivass

Indirizzo: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

tel.: +39.06.42133.1 - fax : +39.06.42133.206 pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it).

## 2.5 Ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

La BANCA non opera tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e/o agenti collegati in conformità all'articolo 29 della direttiva n. 2014/65/UE.

## 2.6 Natura, frequenza e date della rendicontazione fornita all'Investitore

La Banca invia al cliente, con la periodicità stabilita nei singoli contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori prestati, la rendicontazione dell'attività svolta contenente l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati.

Più in particolare:

- a) Contratto quadro relativo ai servizi di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari, collocamento e consulenza:

La Banca trasmette prontamente al cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Le informazioni di cui sopra sono trasmesse al cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo medesimo.

Tale rendicontazione, se il Cliente è qualificato come cliente al dettaglio o come cliente professionale, contiene le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese, nonché il tasso di cambio applicato se il titolo oggetto dell'operazione è emesso in valuta diversa da quella di denominazione del conto di regolamento del cliente.

In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR impartiti da cliente al dettaglio, che vengono eseguiti periodicamente, l'avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine può alternativamente al suddetto termine essere inviato al cliente ogni sei mesi. A richiesta del cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato dell'ordine.

La Banca, qualora il Cliente al dettaglio detenga nel proprio dossier posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Detta comunicazione deve essere effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

b) Contratto relativo al servizio di collocamento:

Per ogni operazione eseguita, la Banca invierà prontamente all'Investitore una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Le informazioni di cui sopra sono trasmesse al cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo medesimo.

Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Investitore di richiedere alla BANCA informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.

c) Contratto relativo al servizio accessorio di deposito a custodia ed amministrazione di titoli e di strumenti finanziari:

La Banca invia con periodicità trimestrale all'Investitore il rendiconto relativo agli strumenti finanziari e/o alle disponibilità liquide di pertinenza dell'Investitore detenuti dalla medesima, inclusi quelli dematerializzati.

d) Contratto relativo al servizio di consulenza:

La Banca rilascia un'attestazione su supporto duraturo per ogni consulenza prestata alla clientela prima che sia effettuata la transazione, comprensiva di una dichiarazione di adeguatezza che indichi le motivazioni per cui l'operazione risulti adeguata o meno.

## **2.7 Informazioni sui costi e sugli oneri connessi ai servizi di investimento prestati dall'intermediario**

Le informazioni sui costi e degli oneri connessi ai servizi di investimento prestati dalla Banca sono riportate nel relativo contratto a cui si rimanda. Prima di dar corso a ogni singola operazione in Prodotti Finanziari, la Banca fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli. La Banca invierà al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.

## **2.8 Disciplina dei conflitti di interesse**

La Banca ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che, nello svolgimento dei servizi di investimento o di servizi accessori o di una combinazione di essi, potrebbero sorgere tra la Banca stessa e il cliente ovvero tra diversi clienti della Banca, elaborando un'efficace politica di gestione - formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle sue attività - diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del cliente.

Qui di seguito, ai sensi della Parte III del Regolamento Intermediari Consob, la Banca fornisce una descrizione sintetica di tale politica, evidenziando nel contempo che la Banca mette a disposizione dei propri clienti la versione integrale.

### **Principali tipologie di conflitti di interesse**

La Banca ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un cliente; i principali conflitti di interesse rilevati sono i seguenti:

- la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in relazione a strumenti finanziari/prodotti finanziari e la prestazione dei servizi di investimento emessi, gestiti, collocati/distribuiti, comporta un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare uno strumento finanziario/prodotto finanziario o un servizio di investimento in funzione dei rapporti di affari con l'emittente/gestore o in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per l'attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per l'investitore;

- il collocamento di:
  - o strumenti finanziari emessi dalla Banca
  - o strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento in relazione ai quali la Banca ha un incarico distributivo, comporta l'insorgere di un conflitto di interessi, in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare uno strumento finanziario in funzione delle commissioni o delle retrocessioni previste per l'attività di collocamento, privilegiando così la relazione con la società cliente/prodotto piuttosto che agire nel miglior interesse del cliente.

#### **Rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse**

La Banca ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative per prevenire o gestire i conflitti di interessi, tra le quali:

- la separazione funzionale e logistica tra le strutture di rete finalizzate alla gestione degli obiettivi di vendita e quelle che predispongono e gestiscono gli strumenti attraverso i quali la Banca verifica l'adeguatezza e la rischiosità degli strumenti finanziari, prodotti finanziari e servizi di investimento al fine di prestare alla clientela il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- la separazione funzionale e logistica tra le strutture deputate alla: (i) trasmissione/esecuzione degli ordini impartiti dalla clientela al dettaglio; (ii) trasmissione/esecuzione degli ordini impartiti dalla clientela professionale; (iii) gestione delle operazioni disposte per il portafoglio titoli di proprietà della Banca;
- un codice di comportamento della Banca che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza;
- una *policy* volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire di in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- una *policy* per l'esecuzione e trasmissione degli ordini volte a garantire il miglior risultato per il cliente;
- una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di investimento e gli strumenti finanziari/prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, adatti al cliente o al potenziale cliente.

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, la Banca informa chiaramente i clienti della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse. In particolare, la Banca comunica ai clienti tutte le situazioni di conflitto di interesse note ai soggetti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori in cui tali conflitti si manifestano.

La Banca, inoltre, deve tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o nel caso di servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

**Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse.**

## **2.9 Disciplina degli Incentivi**

Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori la Banca è, di norma, remunerata dalla propria clientela.

Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la Banca in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori percepisce onorari, commissioni o benefici non monetari (di seguito "**Incentivi**") da soggetti terzi o da persone che agiscono per conto di soggetti terzi oppure li corrisponde a questi ultimi.

La normativa di riferimento permette alla Banca di ricevere e corrispondere legittimamente Incentivi qualora siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al cliente e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

Gli incentivi sono volti ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente in quanto:

- 1) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti;
- 2) non offrono vantaggi diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
- 3) gli Incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla sussistenza di un beneficio continuativo per il Cliente.

La normativa di riferimento impone alla Banca di informare il Cliente, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, dell'importo dei benefici monetari. Qualora questi non siano immediatamente determinabili, viene indicato il relativo metodo di calcolo a cui seguirà una informativa sull'esatto ammontare del pagamento o beneficio ricevuto o pagato. La Banca, ove applicabili, indica e quantifica separatamente, i benefici non monetari e fornisce una descrizione dei benefici non monetari di minore entità.

Con riferimento agli incentivi ricevuti in via continuativa dalla Banca, quest'ultima informa i clienti su base individuale, almeno una volta all'anno, in merito all'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati con indicazione anche dei benefici non monetari minori.

### **2.9.1. Informativa sugli Incentivi pagati o forniti a o da un terzo**

Conformemente alla normativa di riferimento, la Banca ha effettuato un'analisi degli incentivi pagati o forniti a o da un terzo in relazione ai servizi prestati, verificando che gli stessi sono idonei e quindi ammissibili in quanto accrescono la qualità del servizio offerto al cliente e non ostacolano l'adempimento da parte della banca stessa dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente.

Sulla base delle predette analisi, la Banca ha individuato le seguenti fattispecie:

- gli incentivi percepiti sulla base degli accordi di distribuzione con le Società prodotto nell'ambito del servizio di collocamento e distribuzione di Prodotti Finanziari e di servizi di investimento. Detti incentivi consistono in una retrocessione, ovvero un riconoscimento alla Banca da parte delle Società stesse di una quota percentuale delle commissioni incassate, calcolate su base percentuale (aliquote) dei volumi investiti;
- gli incentivi percepiti sulla base di accordi commerciali nell'ambito dell'attività di mediazione finalizzata ad indirizzare i clienti interessati ad effettuare investimenti presso altri intermediari. Detti incentivi consistono in una retrocessione una tantum, ovvero un riconoscimento alla Banca da parte dei predetti intermediari di una quota percentuale delle commissioni di sottoscrizione dagli stessi percepite;
- incentivi connessi al collocamento di azioni ed obbligazioni di terzi e di altri strumenti/prodotti finanziari;
- incentivi connessi all'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
- incentivi connessi alla distribuzione di servizi di gestione portafogli con investimento in valori mobiliari;
- i benefici non monetari, anche di minore entità.

### **2.10 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela**

Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dell'Investitore a qualunque titolo detenuti dalla BANCA, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della BANCA medesima e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della BANCA o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale subdepositario o nell'interesse degli stessi. Su tali strumenti finanziari e disponibilità liquide non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal subdepositario nei confronti della BANCA.

La BANCA non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, dell'Investitore e quelle di altri clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, dell'Investitore e quelle proprie nei confronti di terze parti. Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, La BANCA può altresì procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte degli organismi sub depositari e provvede a restituire al cliente altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.

La BANCA istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza dell'Investitore, suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l'eventuale subdepositario. Essa inoltre provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza dell'Investitore, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali subdepositari.

La Banca detiene gli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati, italiani o esteri. La BANCA indica all'investitore i depositari abilitati presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al gruppo della BANCA e la loro nazionalità.

Ai fini di cui sopra, la BANCA può subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in Paesi stranieri alle seguenti condizioni:

- ove l'ordinamento di tale Paese disciplini la detenzione e custodia di strumenti finanziari e preveda forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, la BANCA è tenuta a subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti regolamentati e vigilati;
- il subdeposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari è ammesso solo qualora la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi imponga che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, gli strumenti finanziari dell'Investitore depositati presso terzi sono rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla BANCA, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest'ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati, la BANCA rimane responsabile nei confronti dell'investitore per le somme ed i titoli ricevuti in deposito ai sensi di quanto previsto dal contratto di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari.

Nell'ipotesi di ricorso ad una struttura di "conto omnibus" nelle modalità di subdeposito degli strumenti finanziari della clientela, la Banca pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri subdepositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La BANCA informa l'Investitore dell'esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari dell'Investitore a favore del subdepositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione – descritti nel successivo paragrafo (2.11) sugli strumenti finanziari dell'Investitore depositati presso la BANCA ed in favore della medesima discendono dalla legge o sono regolati dal Contratto.

Ferma restando la possibilità di concedere finanziamento tramite titoli ove ciò sia necessario per il compimento dell'operazione, la BANCA non può in nessun caso utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, le somme o gli strumenti dell'Investitore in assenza di apposito consenso scritto del medesimo.

## **2.11 Diritti di garanzia o privilegi**

### **Diritto di garanzia**

La Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

### **Privilegio**

In caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

### **Diritto di compensazione**

Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

## 2.12 Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi e descrizione sintetica delle relative modalità di copertura

La BANCA aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi.

Si tratta di un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche di credito cooperativo italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000,00).

Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria. Esso interviene con forme integrative di sostegno anche nei casi di situazioni di difficoltà delle banche consorziate in assenza di procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (*ex post*), a richiesta del Fondo.

L'organizzazione ed il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati nello Statuto e nel Regolamento che possono essere consultati sul sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

## 2.13 Informativa sulle nuove misure in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento

Il 16 novembre 2015, mediante l'emanazione dei decreti legislativi nn. 180 e 181, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2014/59/UE, introduttiva di un regime europeo uniforme in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.

Il nuovo quadro normativo introduce innanzitutto forti limitazioni alle possibilità di intervento pubblico in caso di crisi degli intermediari, per evitare il prodursi di sacrifici a carico della collettività. Le situazioni di dissesto, infatti, dovranno essere gestite attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, con particolare riguardo alle posizioni degli azionisti e dei creditori delle banche e delle imprese di investimento in difficoltà.

Nel dettaglio, in caso di dissesto (ossia in presenza di: irregolarità nell'amministrazione o di violazioni della normativa applicabile che comporterebbero la revoca dell'autorizzazione; perdite di eccezionale gravità; attività dell'intermediario inferiori alle passività; gravi difficoltà nel pagare i debiti a scadenza; erogazione di un sostegno finanziario pubblico in favore dell'intermediario) o di rischio di dissesto dell'intermediario, non rimediabile con misure alternative, tra le quali, per esempio, l'amministrazione straordinaria secondo le norme del Testo Unico Bancario, le Autorità competenti potranno:

- a) fin dal 16 novembre 2015, ridurre o convertire azioni, altre partecipazioni o strumenti di capitale (ad esempio, obbligazioni subordinate) emessi dall'intermediario in crisi;
- b) dal 1 gennaio 2016, qualora le misure di cui alla lettera a) non siano sufficienti per rimediare al dissesto o per far venir meno il rischio di dissesto, disporre la liquidazione coatta amministrativa oppure ulteriori misure, denominate "misure di risoluzione", ossia:
  - (i) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, a un c.d. "ente – ponte" (che prosegua le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato) e/o a una società veicolo (che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli);
  - (ii) il c.d. **bail-in** ("salvataggio interno"), ossia la riduzione o la conversione in capitale, secondo un preciso ordine gerarchico, dei diritti degli azionisti, dei detentori di altri titoli emessi dall'intermediario e dei creditori.

Sono sottoponibili a bail-in, in rigoroso ordine di priorità: 1) le azioni; 2) gli altri titoli di capitale; 3) le obbligazioni subordinate; 4) le obbligazioni e le passività relative a contratti derivati; 5) i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese eccedenti i 100.000 euro; 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al posto dei depositanti protetti.

Le Autorità competenti potranno ridurre o azzerare il valore degli strumenti finanziari interessati o annullarli, ridurre o azzerare i crediti vantati nei confronti dell'intermediario, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza dei titoli di debito o l'importo degli interessi maturati o sospendere il pagamento, disporre lo scioglimento dei contratti derivati, convertire le obbligazioni in azioni dell'intermediario o di una società che lo controlla o di un ente ponte.

Si evidenzia che le sopracitate misure trovano applicazione non solo ai titoli e alle passività di nuova emissione, ma anche a quelli già emessi.

### 3. DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLA NATURA E AI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La presente sezione ha l'obiettivo di fornire al cliente o potenziale cliente, anche alla luce della sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, nonché di illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.

La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:

#### TIPOLOGIE DI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI

La Banca offre alla propria Clientela, nell'ambito dei servizi di investimento le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari (l'elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare):

- ✓ Titoli di capitale e diritti di opzione
- ✓ Titoli di debito
- ✓ Pronti contro termine
- ✓ Gli organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR)
- ✓ Gestioni patrimoniali
- ✓ Strumenti finanziari derivati
- ✓ ETC
- ✓ Prodotti assicurativi finanziari

La parte che segue non si propone di fornire una descrizione esaustiva di tutti i rischi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti. Ulteriori dettagliate informazioni - su natura e rischi di operazioni su specifici strumenti finanziari - necessarie per consentire al Cliente di adottare decisioni di investimento informate, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine di operare in strumenti e prodotti finanziari.

#### AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

In particolare, per tutte le operazioni di acquisto e di sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti dalla Banca, quest'ultima mette a disposizione della clientela la relativa documentazione d'offerta, presso le dipendenze ovvero sul sito [www.bpf.it](http://www.bpf.it), nelle apposite sezioni relative ai prodotti.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli Investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

#### PARTE "A" – I PRINCIPALI RISCHI DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI / PRODOTTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- il rischio di mercato
- il rischio di credito
- il rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e alla riduzione o conversione delle azioni e delle obbligazioni bancarie;
- il grado di complessità dello strumento finanziario;
- gli altri potenziali fattori fonte di rischi;
- i rischi specifici connessi a ciascun tipo di strumento/prodotto finanziario oltre ai fattori fonte di rischi generali (PARTE "B").

##### A.1.1) Il rischio di mercato

E' il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato. Si può misurare con la volatilità e il valore a rischio (cosiddetto VaR). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato. Il rischio di mercato può essere articolato nelle seguenti principali componenti:

- **Rischio di prezzo:** si identifica nella potenziale riduzione del valore di mercato derivante dai principali fattori di rischio che influenzano il prezzo di un determinato strumento finanziario. In linea generale, il rischio di prezzo può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle

caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

- **Rischio di interesse:** si manifesta quando il valore di mercato dello strumento finanziario è sensibile a variazioni dei tassi di interesse di mercato. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza dello strumento ed è tipico delle obbligazioni e dei derivati sui tassi di interesse.
- **Rischio di volatilità:** la volatilità misura l'incertezza circa i movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria. Al crescere della volatilità cresce la probabilità che la performance risulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in diminuzione. Di conseguenza, ad oscillazioni ampie del prezzo possono corrispondere profitti o perdite altrettanto importanti risultando, dunque, maggiore il rischio associato. La volatilità di un titolo dipende soprattutto da tre fattori: dalla durata a scadenza, (quanto più lunga è la durata di un titolo, tanto maggiore è la sua volatilità); dalla cedola (se è un'obbligazione, la volatilità aumenta in funzione inversa rispetto alla cedola); dal livello del rendimento (la volatilità di un titolo è tanto maggiore, quanto più basso è il livello del suo rendimento).
- **Rischio di Cambio:** è il rischio che variazioni nel valore di una valuta provochino variazioni nel valore di mercato dell'investimento. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferimento dell'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di Liquidità:** è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. Esso dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati sui mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi, anche per la frammentazione della liquidità derivante dalla soppressione dell'obbligo di concentrazione delle operazioni nei mercati regolamentati. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche eventuali clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario.
- **Rischio di effetto leva:** è quel meccanismo che consente all'investitore di moltiplicare la performance del sottostante investito. L'investimento in un prodotto con leva consente di impiegare un ammontare di capitale inferiore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante. Tale meccanismo non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite.

#### **A.1.2) Il rischio di credito**

È il rischio che l'emittente di un determinato strumento finanziario risulti insolvente e non sia quindi in grado di fare fronte in modo totale e/o parziale alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri investitori. Può essere articolato nelle seguenti principali componenti:

- **Rischio di spread di credito** è definito come il differenziale di rendimento tra le obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi; o lo spread è più elevato nel caso di basso merito creditizio e più contenuto in caso di buon merito creditizio.
- **Rischio di insolvenza dell'emittente** rappresenta la possibilità che l'emittente non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.
- **Rischio sovrano** rappresenta la possibilità che l'emittente sovrano non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.
- **Rischio di subordinazione** è tipico delle emissioni obbligazionarie subordinate che, in caso di insolvenza e/o liquidazione dell'emittente, potrebbero generare perdite superiori rispetto alle obbligazioni ordinarie.

#### **A.1.3) Rischi derivanti dall'applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail-in**

In data 16 novembre 2015, con l'emanazione dei decreti legislativi n. 180/2015 e 181/2015, l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2014/59/UE in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. Le norme in questione trovano applicazione a banche, società capogruppo di gruppi bancari, società appartenenti a gruppi bancari con sede in Italia, in altri stati membri dell'Unione Europea o ancora in paesi Extra – Ue ma che operano in Italia o nel territorio dell'Unione Europea mediante succursale, SIM autorizzate ai servizi di negoziazione in conto proprio, collocamento di strumenti finanziari, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione con sede in Italia o con sede in paesi Extra – Ue ma che operano in Italia mediante succursale. In caso di dissesto o di rischio di dissesto di tali soggetti le nuove disposizioni introducono forti limitazioni all'intervento pubblico e prevedono una serie di meccanismi volti a consentire la gestione della situazione di dissesto

o di rischio di dissesto attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato con particolare riguardo alla posizione particolare degli azionisti e dei creditori di tali intermediari. L'intermediario è considerato in dissesto o a rischio di dissesto qualora:

- (i) risultino irregolarità nell'amministrazione o violazioni della normativa applicabile che comporterebbero la revoca dell'autorizzazione;
- (ii) risultino perdite di eccezionale gravità;
- (iii) le attività dell'intermediario siano inferiori alle passività;
- (iv) l'intermediario non sia in grado di pagare i suoi debiti a scadenza;
- (v) vi sia il rischio che nel prossimo futuro si verifichino le fattispecie di cui al punti da (i) a (iv);
- (vi) è prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico in suo favore.

In particolare sono soggetti alle misure di bail-in ordine di priorità: 1 le azioni e gli altri strumenti computabili nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital); 2 gli altri titoli di capitale (Additional Tier 1); 3 i titoli subordinati (Tier 2); 4 le obbligazioni senior non garantite e le altre passività (fino al 1 gennaio 2019 rientrano nelle altre passività i depositi superiori ad euro 100.000 di soggetti diversi da persone fisiche e piccole e medie imprese); 5 i depositi superiori ad euro 100.000 di persone fisiche e piccole e medie imprese. Dal 1° gennaio 2019 in tale categoria saranno compresi anche i depositi superiori ad euro 100.000 di tutte le imprese.

Per dare attuazione alle misure di risoluzione, le Autorità Competenti potranno ridurre o azzerare il valore dei suddetti strumenti finanziari o annullarli, ridurre o azzerare i crediti vantati nei confronti dell'intermediario, annullare i titoli di debito, modificare la scadenza dei titoli di debito o l'importo degli interessi maturati o sospenderne il pagamento, disporre lo scioglimento dei contratti derivati, convertire le passività ammissibili in azioni dell'intermediario o di una società che lo controlla o di un c.d. ente ponte.

Si evidenzia che le sopra citate misure trovano applicazione non solo ai titoli ed alle passività di nuova emissione, ma anche a quelli già emessi. L'investitore che sottoscrive o acquista i sopra citati strumenti finanziari emessi da banche, da società capogruppo di gruppi bancari, da società appartenenti a gruppi bancari con sede in Italia, in altri stati membri dell'Unione Europea o ancora in paesi Extra – Ue ma che operano in Italia o nel territorio dell'Unione Europea mediante succursale o da imprese di investimento è quindi esposto ai rischi sopra visti.

#### **A.1.4) Rischio di complessità e informativa sui prodotti complessi**

La complessità di uno strumento/prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell'investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento stesso e può pregiudicare la capacità del cliente di assumere scelte consapevoli. In via generale sono strumenti/prodotti finanziari complessi quelli caratterizzati da:

- elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o

- illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall'illiquidità del prodotto. Con Comunicazione n. 0097996/2014, la Consob ha elencato alcuni prodotti finanziari a complessità molto elevata. Nell'ambito di questi, inoltre, l'Autorità di vigilanza ha individuato prodotti a complessità molto elevata normalmente non adatti alla clientela al dettaglio. Al riguardo si evidenzia che la Banca:

- non include nella propria gamma d'offerta, rivolta alla clientela al dettaglio, prodotti finanziari a complessità molto elevata normalmente non adatti alla clientela al dettaglio, né consente alla propria clientela al dettaglio di acquistare/sottoscrivere tali prodotti di propria iniziativa. La Banca consente esclusivamente operazioni di vendita di siffatti prodotti.

- include nella propria gamma d'offerta prodotti finanziari a complessità molto elevata, con le modalità ed i limiti previsti nel contratto che disciplina i servizi di investimento prestati dalla Banca per la clientela al dettaglio.

Nel caso in cui la Banca dovesse modificare la propria operatività, ne darà notizia alla clientela mediante aggiornamento della presente sezione.

Per maggiore chiarezza si riporta l'elenco allegato alla Comunicazione Consob n. 0097996/2014 nel quale sono individuati i prodotti finanziari a complessità molto elevata ed i prodotti finanziari a complessità molto elevata non adatti alla clientela al dettaglio:

<p>Prodotti finanziari a complessità molto elevata non adatti alla clientela al dettaglio</p>	<p>i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities)  ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale(ad esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR"))  iii. prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)  iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura  v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente</p>
<p>Prodotti finanziari a complessità molto elevata</p>	<p>vi. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv  vii. prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF  viii. obbligazioni perpetue  ix. OICR c.d. alternative  x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente  xi. prodotti finanziari con leva maggiore di 1  xii. UCITS di cui all'art.36 del regolamento UE n.583/2010 (ossia OICVM strutturati che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti (pay-off) basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM con caratteristiche simili) nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.</p>

#### **A.1.5) Gli altri potenziali fattori fonte di rischi generali: Denaro e valori depositati**

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

##### **A.1.5.1) Commissioni ed altri oneri**

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

##### **A.1.5.2) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

##### **A.1.5.3) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni**

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

##### **A.1.5.4) Sistemi elettronici di negoziazione**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro.

Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### **A.1.5.5) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

## **PARTE "B" – I RISCHI CONNESSI A CIASCUN TIPO DI STRUMENTO/PRODOTTO FINANZIARIO OLTRE AI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI**

Si indicano di seguito le caratteristiche e il funzionamento di ciascun tipo specifico di strumento finanziario trattato dalla Banca, i relativi rischi associati e una rappresentazione dei risultati di ciascun tipo di strumento finanziario in diverse condizioni di mercato, sia positive che negative. L'elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare.

### **B.1.1) I titoli di capitale e i diritti di opzione**

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.

I diritti di opzione sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base all'applicazione del rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

### **B.1.2) Rischi specifici connessi ai titoli di capitale ed i diritti di opzione**

Rischio di mercato: nell'ambito del rischio mercato, rileva in particolare il rischio legato alla volatilità dei titoli azionari. Il valore dell'investimento dipenderà dunque dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato dei titoli azionari, che possono essere caratterizzati da elevati livelli di volatilità, soprattutto se confrontati con altre forme di investimento (quali ad esempio i titoli di stato).

La volatilità di un investimento misura l'incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria e, in generale, l'ampiezza degli scostamenti delle quotazioni rispetto alla media registrata nell'ambito di un determinato intervallo temporale. Al crescere della volatilità cresce la probabilità che la performance risulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in diminuzione. Di conseguenza ad oscillazioni ampie del prezzo possono corrispondere profitti o perdite altrettanto importanti risultando, dunque, maggiore il rischio associato. Maggiore è tale volatilità nel tempo, maggiori sono le probabilità che, al momento della liquidazione dell'investimento, il valore dell'investimento possa risultare inferiore al valore d'acquisto.

Rischio di prezzo: il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente. In particolare, il rischio specifico di prezzo dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico (o sistematico) di prezzo rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, le quali possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato;

Rischio di credito: nell'ambito del rischio di credito, rileva in particolare il rischio di insolvenza dell'emittente. Quando si effettua un investimento in azioni è fondamentale valutare la solidità patrimoniale delle società emittenti: il massimo rischio teorico in capo all'azionista è il fallimento della società. Infatti in caso di fallimento di una società è molto difficile che i detentori di azioni della stessa, in quanto partecipanti al capitale di rischio, possano vedersi restituire anche solo una parte di quanto investito; generalmente l'azionista subisce la perdita integrale dell'investimento;

Rischio di cambio: Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via

di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;

**Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario;

Rischio derivante dall'applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail-in: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento sono state previste anche misure di riduzione o conversione delle azioni e di altri strumenti di capitale oltre che misure di risoluzione, cui le Autorità di Risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) possono fare ricorso quando la procedura di riduzione o conversione non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteralmente salvataggio interno) consiste nella riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. Nel dettaglio, l'ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in è il seguente: i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordinate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi compresi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per l'importo eccedente i 100.000 euro. Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, l'Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati o la data a partire dalla quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo il relativo pagamento per un periodo transitorio, anche quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione (anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente).

### **B.2.1) I titoli di debito**

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, i primi attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon), in misura fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile, in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).

Di seguito si descrivono alcune categorie di obbligazioni:

#### **Obbligazioni corporate**

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

#### **Obbligazioni sovranazionali**

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate come appartenenti ad un unico Paese (es. Banca Europea degli investimenti - BEI).

#### **Obbligazioni governative**

Le obbligazioni governative rappresentano i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.

#### **Obbligazioni governative emesse dalla Repubblica Italiana**

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per finanziare il fabbisogno statale. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie di titoli di debito pubblico italiano:

*Buoni ordinari del Tesoro:* sono titoli obbligazionari a breve termine emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati.

*Certificati del Tesoro zero coupon:* sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

*Certificati di Credito del Tesoro*: sono titoli a tasso variabile con la durata, in genere, di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate ad un parametro di riferimento; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.

*Buoni del Tesoro Poliennali*: sono titoli a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

*Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea*: sono titoli in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

*BTP Italia*: è un titolo di Stato che fornisce all'investitore una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi italiani: sia le cedole, pagate semestralmente, che il capitale, la cui rivalutazione viene anch'essa corrisposta semestralmente, sono rivalutati in base all'inflazione italiana, misurata dall'Istat attraverso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI) con esclusione dei tabacchi.

#### **Obbligazioni convertibili**

Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista.

#### **Obbligazioni in valuta o "Eurobond"**

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle dei Paesi in cui gli stessi titoli sono collocati.

#### **Obbligazioni subordinate**

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate dell'emittente medesimo. Nel caso delle banche e di altri soggetti (ad esempio, le compagnie di assicurazione) gli strumenti da questi emessi possono essere classificati come "SENIOR", "TIER 1" o "TIER 2" ai sensi della regolamentazione comunitaria. Nel caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente la classificazione incide sull'ordine con il quale i corrispondenti crediti sono rimborsati ed in particolare: sono rimborsati prima i detentori di titoli SENIOR, poi i titoli TIER 2 ed infine i titoli TIER 1.

### **B.2.2) Rischi specifici connessi ai titoli di debito**

Rischio di prezzo: nell'ambito del rischio di mercato, rileva il rischio di prezzo posto che il detentore di titoli di debito rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente. In particolare, il rischio specifico di prezzo dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico (o sistematico) di prezzo rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso;

Rischio di credito: Il rischio che la società emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato costituisce il rischio di credito connesso a un titolo di debito. Per gli investimenti in tale tipo specifico di strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

La valutazione di un emittente/garante, o di un'emissione, è rappresentato dal rating dello stesso, espresso da una agenzia specializzata (l'agenzia di rating) e sinteticamente rappresentato attraverso la combinazione di lettere o cifre. Nel tempo il rating può essere oggetto di modifica per effetto di circostanze che inducano l'agenzia di rating ad una riformulazione del giudizio precedentemente espresso. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi.

Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario. Il rating di un emittente/garante fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto ossia della generale idoneità dello stesso ad onorare i propri impegni finanziari a scadenza. Il rating assegnato al debito subordinato è inferiore rispetto a quello assegnato al debito ordinario (c.d. debito senior). Il rating può essere assegnato anche ad una singola emissione: in questo caso la valutazione riguarda anche le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario cui si riferisce. Il rating di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita.

Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating dell'agenzia di rating Moody's a cui la banca fa riferimento: procedendo da Aaa verso C, si passa da un'elevata probabilità di rimborso e di pagamento degli interessi alle date stabilita a probabilità via via decrescenti:

Moody's credit ratings - Lungo Termine										
Grado d'Investimento (Investment grade)										
Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1	A2	A3	Baa1	Baa2	Baa3	
Eccellente qualità, rischio di credito minimale	Alta qualità, rischio di credito molto basso			Qualità superiore alla media, rischio di credito basso			Media qualità, qualche elemento speculativo, rischio di credito medio			
Grado di Non-Investimento (Speculative grade)										
Ba1	Ba2	Ba3	B1	B2	B3	Caa1	Caa2	Caa3	Ca	C
Titoli speculativi con rischio di credito significativo			Speculativo, rischio di credito alto			Scarsa qualità, rischio di credito molto alto			Estremamente speculativo, con la possibilità di essere sull'orlo del default, ma con qualche possibilità di ottenere il pagamento di interessi e capitale.	Peggior qualità, di solito in default e con scarse o assenti possibilità di recuperare sia gli interessi sia il capitale investito.

- **Rischio di tasso di interesse:** nell'ambito del rischio di mercato rileva in particolare il tasso d'interesse. L'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi fissi nel corso della durata del prestito, più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere la necessità di smobilizzare l'investimento.
- **Rischio di cambio:** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento;
- **Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario;

- Rischio derivante dall'applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail-in: tra gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento sono state previste misure di riduzione o conversione delle azioni o degli strumenti di debito (tra cui rientrano le obbligazioni subordinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) possono fare ricorso quando la procedura di riduzione o conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in (letteralmente salvataggio interno) consiste nella riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. Nel dettaglio, l'ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in è il seguente: i) azioni; ii) altri titoli di capitale, iii) obbligazioni subordinate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi compresi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per l'importo eccedente i 100.000 euro.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, l'Autorità di Risoluzione dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati o la data a partire dalla quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo il relativo pagamento per un periodo transitorio, anche quello di ridurre ovvero azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione (anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'emittente).

### **Obbligazioni strutturate**

Sono considerate strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa in Italia o in un altro stato (*basket linked*);
- indici azionari o panieri di indici azionari (*equity linked*);
- valute (*forex linked*);
- quote o azioni di OICR (fondi comuni e SICAV);
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, e innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando modalità peculiari per la determinazione degli interessi. Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di modalità peculiari di determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore.

#### **a) Le obbligazioni reverse convertible**

Le *reverse convertible* sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione *put*).

Una *reverse convertible*, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione *put*, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo *physical delivery*) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo *cash*). In conclusione, le *reverse convertible* non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

**b) Le obbligazioni linked**

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked), tasso di inflazione (*inflation linked*), tasso swap a lungo termine (*Constant Maturity Swap*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

**c) Le obbligazioni "step up" e "step down"**

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili. In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

**d) Le obbligazioni callable**

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

**e) Obbligazioni cap/floor**

Sono obbligazioni a tasso variabile. Il Cap è la soglia massima che può raggiungere il tasso d'interesse e il Floor la soglia minima. Combinando le due soglie si limita l'oscillazione del rendimento dell'obbligazione.

*Rischi specifici connessi alle obbligazioni strutturate*

Oltre ai rischi sopra esposti relativi ai titoli di debito, si indicano di seguito ulteriori rischi propri delle obbligazioni strutturate: Rischio di mercato : in questo ambito occorre tenere conto, in particolare di:

- Rischio di Volatilità: è il rischio connesso al fatto che il prezzo delle obbligazioni sia condizionato o influenzato dalla frequenza e dall'ampiezza dei movimenti relativi al prezzo degli strumenti finanziari sottostanti.
- Rischio di Correlazione: è il rischio connesso al fatto che il prezzo delle obbligazioni sia condizionato dalla relazione che intercorre tra gli andamenti degli strumenti finanziari sottostanti. In particolare maggiore è la correlazione, maggiore è la possibilità che l'andamento di uno strumento finanziario sottostante influisca in modo analogo sull'andamento degli altri strumenti.

**B.3.1) Pronti contro termine**

L'operazione di pronti contro termine si realizza attraverso due compravendite contestuali, una a pronti ed una a termine, dei medesimi strumenti finanziari, poste in essere tra il cliente e la Banca. In sostanza, dunque, una delle parti acquista a pronti un certo importo di titoli (acquirente a pronti, di norma individuato nel cliente) che l'altra parte (acquirente a termine, di norma la Banca) si impegna a riacquistare ad una certa data ed a un prezzo prefissato.

La compravendita a termine ha effetti obbligatori; ne consegue che gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione restano nella proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine pattuito. Per tutta la durata dell'operazione i diritti inerenti agli strumenti finanziari oggetto del contratto spettano al cliente acquirente a pronti. Le operazioni di pronti contro termine possono avere ad oggetto soltanto i seguenti strumenti finanziari: titoli di stato al portatore e strumenti finanziari obbligazionari non convertibili italiani e/o esteri di proprietà della Banca.

La remunerazione del contratto di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il controvalore totale a termine ed il controvalore totale a pronti.

**B.3.2) Rischi specifici connessi ai pronto contro termine**

Rischio di credito: il rischio che la società emittente dei titoli sottostanti non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato.

#### **B.4.1) Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**

Gli OICR sono patrimoni collettivi costituiti con i capitali raccolti da una pluralità di risparmiatori, ciascuno dei quali detiene un numero di quote (azioni nel caso delle SICAV) proporzionali all'importo che ha versato. Le somme versate dai risparmiatori vengono, quindi, gestite "a monte" tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati da una società di gestione del risparmio. In merito al profilo di rischio di tali forme di investimento, è opportuno premettere come tale aspetto risulti sostanzialmente influenzato dalla politica di investimento propria di ciascun OICR così come dichiarata nel prospetto d'offerta. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) comprendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 2009/65/ UE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni alle quali un OICR armonizzato deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine. I fondi non armonizzati sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati. Rientrano tra i fondi non armonizzati anche le SICAF.

##### **Fondi comuni di investimento**

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

##### **Società di investimento a capitale variabile**

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in azioni di SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto.

##### **Società di investimento a capitale fisso**

Le società di investimento a capitale fisso (SICAF) sono OICR chiusi costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso e hanno per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; gli investitori nel patrimonio di una SICAF sono vincolati a mantenere il loro investimento per tutta la durata della società.

##### **Exchange Traded Funds**

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o SICAV che sono caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

#### **B.4.2) Rischi specifici connessi agli OICR**

- Rischio di Mercato: nell'ambito del rischio mercato, l'esposizione ai principali fattori di rischio dipende dalle caratteristiche della politica di investimento propria dell'OICR. In particolare:
  - nel caso di fondi specializzati (obbligazionari e/o azionari), bilanciati e flessibili, le variazioni di valore delle quote del fondo dipenderanno sostanzialmente dai fattori di rischio che influenzano il prezzo dei titoli compresi nell'asset allocation specifica del fondo;
  - nel caso di fondi garantiti e/o protetti, l'adozione di specifiche tecniche di gestione finalizzate a garantire/proteggere la restituzione del capitale e/o di un livello minimo di rendimento a specifiche date future determina la riduzione del rischio che il valore di smobilizzo dell'investimento possa risultare inferiore al valore garantito/protetto sempre che il disinvestimento avvenga nelle fasce temporali entro cui vale la garanzia/ protezione riconosciuta all'investitore;
  - nel caso di fondi a formula che tendenzialmente associano una prestazione minima garantita ad una componente derivativa in virtù della quale l'investitore beneficia di un ulteriore flusso reddituale al verificarsi di determinate condizioni relative a variabili di mercato individuate ex ante (es. un paniere di indici), il valore della quota del fondo è condizionato o influenzato dalla frequenza e dall'ampiezza dei movimenti relativi al prezzo degli strumenti finanziari sottostanti con specifico riferimento alle componenti derivate che costituiscono parte integrante della complessiva struttura finanziaria del prodotto. Si evidenzia inoltre come, a differenza di investimenti diretti in specifici strumenti finanziari (ad es. titoli di Stato, titoli obbligazionari e/o titoli azionari) gli OICR consentono, attraverso la diversificazione di portafoglio, la sostanziale riduzione del rischio specifico, come precedentemente definito.
- Rischio di Cambio: è il rischio che variazioni nel valore di una valuta provochino variazioni nel valore di mercato dell'investimento. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferimento dell'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- Rischio di Credito: i fondi hanno un patrimonio separato rispetto a quello delle società di gestione. Pertanto, le quote degli OICR non sono esposte al rischio di insolvenza delle società emittenti il fondo. Considerando il rischio di credito in senso più ampio, invece, il fondo rimane esposto al rischio di insolvenza delle società emittenti le singole attività finanziarie comprese nell'asset allocation del fondo stesso. Tuttavia, è opportuno precisare come la diversificazione garantita dal fondo, svolga un effetto mitigatore sulla complessiva esposizione al rischio di credito in quanto l'impatto di una eventuale insolvenza di una società emittente titoli compresi nel portafoglio sarà limitato e proporzionale al peso ricoperto da tali titoli nell'asset allocation complessiva del fondo.
- Rischio di Liquidità: si precisa che, in generale, per gli OICR aperti la facoltà riconosciuta all'investitore di uscire dall'investimento in qualsiasi momento rende pressoché trascurabile il rischio di liquidità, mentre per i Fondi Immobiliari, data la loro natura di strumenti quotati, il rischio di liquidità è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al loro prezzo equo. Esso dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

#### **B.4.3) Rischi specifici connessi agli Exchange traded Funds (ETF)**

Oltre ai rischi sopra esposti relativi agli OICR si indicano di seguito ulteriori rischi propri degli ETF:

- Rischio di mercato: nel caso di ETF le variazioni di valore delle quote dello strumento dipenderanno sostanzialmente dai fattori di rischio che influenzano le quotazioni dell'indice di riferimento. A differenza di investimenti in specifici strumenti finanziari (ad es. titoli di Stato, titoli obbligazionari e/o titoli azionari) gli ETF consentono, attraverso la diversificazione di portafoglio, la sostanziale riduzione del rischio specifico propria degli strumenti che compongono i diversi indici di riferimento.
- Rischio di Cambio: è il rischio che variazioni nel valore di una valuta provochino variazioni nel valore di mercato dell'investimento. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferimento dell'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

- **Rischio di Liquidità:** è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. Esso dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

#### **B.5.1) Le gestioni patrimoniali**

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

#### **B.5.2) Rischiosità della linea di gestione**

La rischiosità della linea di gestione è data:

- a) dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

L'investitore può quindi orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

#### **B.6.1) Gli strumenti finanziari derivati**

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.

La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay-off".

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in derivati negoziati su mercati regolamentati e derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

a) **I certificates**

I *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i *certificates* senza effetto leva e i *certificates* con leva. I *certificates* senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. I *certificates* con leva, detti anche leverage *certificates*, possono essere sia *bull* che *bear*. I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto *bull*) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso. I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto *bear*) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato.

b) **I warrant**

I *warrant* sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari (generalmente azioni).

c) **I covered warrant**

Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.

d) **Exchange Traded Products**

Strumenti che si prefiggono di replicare l'andamento di prezzi di materie prime, valute o altri indici.

### B.6.2) I rischi specifici connessi agli strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

- **Rischio di mercato:** nell'ambito del rischio mercato, rileva in particolare il rischio di volatilità, il rischio prezzo e il rischio di effetto leva.
- **Rischio di prezzo:** è il rischio relativo alle oscillazioni di prezzo dello strumento finanziario, direttamente collegate all'oscillazione di valore del sottostante ovvero al rischio di cambio in caso di valuta. Il rischio prezzo è potenzialmente pari alla perdita totale del capitale investito.
- **Rischio di effetto leva:** alcuni strumenti finanziari sono caratterizzati da condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario. In tali casi l'effetto leva ha quindi un effetto moltiplicatore dell'esito, positivo o negativo, degli investimenti effettuati.
- **Rischio di cambio:** è il rischio che variazioni nel valore di una valuta provochino variazioni nel valore di mercato dell'investimento. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferimento dell'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di credito:** nell'ambito del rischio di credito rileva il rischio emittente. Quando si effettuano investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Tale rischio è pertanto connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento degli importi dovuti.
- **Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi;
- **Rischi connessi al valore del sottostante:** il valore del sottostante del derivato può variare in relazione a diversi fattori (fattori macroeconomici, andamento dei tassi di interesse, movimenti speculativi). I dati storici relativi all'andamento del sottostante non sono quindi indicativi in ordine alle eventuali performance future. Con la sottoscrizione di uno strumento derivato, pertanto, il sottoscrittore si espone al rischio di oscillazione degli indici di riferimento, del valore delle azioni, di merci, rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o di altri sottostanti, nonché a rischi di cambio qualora il sottostante dello derivato sia una valuta.

### **B.6.3) I rischi connessi ai Certificates**

Oltre ai rischi sopra esposti relativi agli strumenti derivati, di cui i Certificates fanno parte, si indicano di seguito ulteriori rischi propri dei certificates:

- **Rischio di mercato:** nel caso di Certificates le variazioni di valore dello strumento dipenderanno sostanzialmente dai fattori di rischio che influenzano le quotazioni dell'attività sottostante. Nel caso di leverage certificates, l'effetto leva determina una oscillazione del valore del certificate percentualmente maggiore rispetto all'oscillazione del relativo sottostante: tanto maggiore è la leva (superiore ad 1), tanto è più accentuata la sensibilità del valore del certificate alla variazione del sottostante. Il rendimento dei Certificates non può essere predeterminato ma può variare in funzione delle variazioni che interverranno nei valori di mercato del Sottostante che espongono l'investitore al rischio di perdere parte o tutto il capitale investito.
- **Rischio di Credito:** salvo i casi in cui l'emissione dei certificates sia garantita da un soggetto terzo, l'investimento nei certificates è soggetto al rischio emittente. Tale rischio è pertanto connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento degli importi dovuti.
- **Rischio di Liquidità:** è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. Esso dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

### **B.6.4) I rischi connessi ai Warrants**

Oltre ai rischi sopra esposti relativi agli strumenti derivati, di cui i Warrants fanno parte, si indicano di seguito ulteriori rischi propri dei Warrants.

- **Rischio di Mercato:** qualsiasi investimento nei warrant comporta rischi connessi al valore dei sottostanti. Nel caso in cui la performance del sottostante sia negativa, l'investimento nei warrant è soggetto al rischio di perdita del capitale investito. Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo del sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nei warrant comprendono, (i) la volatilità, ovvero le oscillazioni attese del corso dei sottostanti, (ii) il tempo a scadenza delle opzioni incorporate nei warrant, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.
- **Rischio di Credito:** l'investimento nei warrant è soggetto al rischio emittente, vale a dire all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'importo di liquidazione dei warrant alla scadenza o la consegna fisica del sottostante.
- **Rischio di Liquidità:** è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. Esso dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

### **B.6.5) I rischi connessi ai Covered Warrants**

Oltre ai rischi sopra esposti relativi agli strumenti derivati, di cui i Covered Warrants fanno parte, si indicano di seguito ulteriori rischi propri dei Covered Warrants.

- **Rischio di Mercato:** qualsiasi investimento nei covered warrant comporta rischi connessi al valore dei sottostanti. Nel caso in cui la performance del sottostante sia negativa, l'investimento nei covered warrant è soggetto al rischio di perdita del capitale investito. Fondamentalmente, oltre all'andamento del prezzo del sottostante, i fattori decisivi per l'evoluzione nel tempo del valore delle opzioni incorporate nei covered warrant comprendono, (i) la volatilità, ovvero le oscillazioni attese del corso dei sottostanti, (ii) il tempo a scadenza delle opzioni incorporate nei covered warrant, (iii) i tassi di interesse sul mercato monetario nonché, salvo eccezioni, (iv) i pagamenti dei dividendi attesi con riferimento all'attività sottostante.
- **Rischio di Credito:** l'investimento nei covered warrant è soggetto al rischio emittente, vale a dire all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'importo di liquidazione dei covered warrant alla scadenza o la consegna fisica del sottostante.
- **Rischio di Liquidità:** è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. Esso dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

### **B.6.6) I rischi connessi ai Exchange Trade Products (ETP)**

Oltre ai rischi sopra esposti relativi agli strumenti derivati, di cui gli Exchange Traded Products fanno parte, si indicano di seguito ulteriori rischi propri degli Exchange Trade Products:

- **Rischio di Mercato:** nel caso di ETP le variazioni di valore delle quote dello strumento dipenderanno sostanzialmente dai fattori di rischio che influenzano le quotazioni delle materie prime/indici di riferimento. Attraverso un investimento in ETP il risparmiatore può, quindi, prendere posizione sia su un indice rappresentativo di un paniere di materie prime sia su una singola materia prima (oro, petrolio, gas, zucchero, soia, zinco, etc) o su di un singolo titolo, indice, tasso, valuta. In quest'ultimo caso l'investitore non potrà beneficiare degli effetti positivi derivanti dalla diversificazione in termini di mitigazione del complessivo profilo di rischio.
- **Rischio di credito:** gli ETP, essendo strumenti finanziari emessi da uno SPV (Special Purpose Vehicle) hanno un'esposizione al rischio di insolvenza della società emittente che deve essere valutata attentamente nel prospetto di emissione, in quanto non tutti gli emittenti garantiscono la piena separatezza patrimoniale dello SPV. Inoltre, la capacità dell'emittente di pagare l'importo del riscatto dipende dal fatto che l'emittente riceva il pagamento dalla controparte dei contratti su merci conclusi per la compravendita del sottostante.

### **B.7.1) I prodotti assicurativi finanziari**

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze *unit linked* ed *index linked* nonché i contratti di capitalizzazione.

- **Polizze *index linked***

I contratti assicurativi *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.

Gli indici di riferimento sono in genere di tipo borsistico o azionario. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.

- **Polizze *unit linked***

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento in cui vengono investiti i premi versati.

- **Polizze multiramo**

Le assicurazioni "multiramo" sono contratti di assicurazione sulla vita caratterizzati dalla combinazione di coperture assicurative tradizionali (Ramo I) e di prodotti finanziari assicurativi (*unit linked*, *index linked*, capitalizzazione).

- **Contratti di capitalizzazione**

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

### **B.7.2) Rischi specifici connessi ai prodotti assicurativi finanziari**

- **Rischio di Mercato:** il rischio derivante dalla sottoscrizione di prodotti assicurativi finanziari è riconducibile, in ogni caso, al rischio dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti (azioni, obbligazioni, indici, etc), cui sono collegate le prestazioni assicurative. Nell'ambito del rischio di mercato, rileva in particolare il rischio di prezzo, ossia il rischio di oscillazione degli strumenti finanziari sottostanti, connesso al fatto che tale prezzo è condizionato o influenzato da fattori non prevedibili.
- **Rischio di Credito:** rischio connesso al merito di credito e qualità dell'emittente della polizza o della controparte degli strumenti finanziari, cui il contratto è destinato. È il rischio collegato alla possibilità che l'emittente o la controparte finanziaria, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di adempiere i propri obblighi contrattuali e quindi di pagare gli interessi e/o di rimborsare il capitale. Per quanto riguarda le polizze *index linked* emesse dopo l'entrata in vigore del regolamento Isvap n. 32 dell'11 giugno 2009 il rischio di controparte per l'investitore, che coincide con il rischio di insolvenza, è della compagnia di assicurazione emittente e garante della polizza.

### **B.7.3) Rischi specifici connessi alle Polizze Unit Linked**

Oltre ai rischi sopra esposti relativi ai prodotti assicurativi finanziari, di cui le Polizze *Unit Linked* fanno parte, si indicano di seguito ulteriori rischi propri delle polizze *unit linked*:

- **Rischio di Mercato:** il rischio derivante dalla sottoscrizione di tali polizze è riconducibile in ogni caso al rischio connesso alle principali caratteristiche del fondo OICR cui sono collegate le somme dovute ed in particolare dalla composizione (azioni, obbligazioni, indici, etc.) e strategia di gestione del fondo stesso. Nell'ambito del rischio di mercato, rileva in particolare il rischio di prezzo connesso al fatto che il valore delle quote del fondo è influenzato dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie sottostanti di cui le quote sono espressione.
- **Rischio di Credito:** rischio connesso al merito di credito del fondo, del Garante e delle controparti finanziarie del fondo stesso. È il rischio collegato alla possibilità che detti soggetti, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non siano in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali e quindi di pagare gli interessi e/o rimborsare il capitale.

### **B.7.4) Rischi specifici connessi alle Polizze Multiramo**

- **Rischio di Mercato:** il rischio derivante dalla sottoscrizione di tali polizze è riconducibile in ogni caso al rischio connesso alle principali caratteristiche del fondo OICR cui sono collegate le somme dovute ed in particolare dalla composizione (azioni, obbligazioni, indici, etc.) e strategia di gestione del fondo stesso. Nell'ambito del rischio di mercato, rileva in particolare il rischio di prezzo connesso al fatto che il valore delle quote del fondo è influenzato dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie sottostanti di cui le quote sono espressione.
- **Rischio di Credito:** rischio connesso al merito di credito del fondo, del Garante e delle controparti finanziarie del fondo stesso. È il rischio collegato alla possibilità che detti soggetti, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non siano in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali e quindi di pagare gli interessi e/o rimborsare il capitale.

#### 4. DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLE STRATEGIE E ALLE SEDI DI ESECUZIONE (“EXECUTION POLICY”) E ALLE STRATEGIE DI TRASMISSIONE (“TRANSMISSION POLICY”)

La direttiva 2004/39/CE (“MiFID I”), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha introdotto regole comuni uniformi a livello europeo per la prestazione dei servizi di investimento.

Di particolare rilievo è stato l’intervento normativo in tema di best execution, che ha imposto alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell’ordine. L’importanza relativa dei suddetti fattori deve essere definita dall’intermediario, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

La direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) ed i relativi regolamenti attuativi hanno modificato la disciplina previgente di derivazione comunitaria, disponendo obblighi informativi maggiormente pregnanti verso la clientela e confermando, tuttavia, l’impianto normativo in tema di *best execution*.

Il presente documento – approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Frusinate – definisce e formalizza quindi le modalità ed i criteri adottati da Banca Popolare del Frusinate (di seguito anche “BPF” o “la Banca”) relativamente agli obblighi di *best execution* previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, nella cornice normativa già delineata dalla Direttiva 2004/39/CE (Direttiva MiFID), la MiFID II ha confermato l’obbligo di negoziazione sui mercati regolamentati ed il dovere per l’intermediario di adottare le misure sufficienti a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, allorché esegua ordini, il miglior risultato possibile per i Clienti, avuto riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell’ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione (i cosiddetti “fattori” dell’*execution policy*)<sup>1</sup>.

In tale contesto la *best execution*<sup>2</sup> favorisce la concorrenza fra i vari sistemi di negoziazione e allo stesso tempo tutela i Clienti, mediante il riconoscimento agli intermediari della libertà di scegliere le sedi di esecuzione degli ordini (*execution venues*), nel rispetto di specifiche procedure volte ad ottenere il miglior risultato possibile<sup>3</sup>. Laddove esistano istruzioni specifiche fornite dal cliente, l’impresa di investimento è tenuta ad eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni<sup>4</sup>. Tuttavia, le istruzioni del cliente non sollevano l’impresa di investimento dai suoi obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell’ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano.

Le regole in tema di best execution trovano applicazione alle operazioni relative a tutti gli strumenti finanziari, quotati o meno, indipendentemente dalla sede di negoziazione (mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione - MTF, sistema organizzato di negoziazione - OTF, internalizzatore sistematico, *market makers* e fornitori di liquidità, negoziatore per conto proprio), e hanno lo scopo di assicurare una più ampia protezione degli investitori siano essi clienti al dettaglio o clienti professionali. Per quanto riguarda le controparti qualificate, invece, tale disciplina si applica soltanto nel caso in cui le stesse richiedano, per sé o per i propri clienti al dettaglio o professionali, ai quali prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, un livello di protezione maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento. In difetto di tale richiesta, pertanto, la Banca non sarà tenuta al rispetto delle regole in tema di best execution nei confronti delle citate controparti qualificate.

Al fine di adempiere all’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (*execution e transmission policy*) finalizzata a:

- ✓ individuare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione che l’intermediario intende utilizzare al fine di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente;
- ✓ orientare la scelta della sede di esecuzione tra quelle individuate, tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell’impresa per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

In particolare, la strategia in esame deve:

- ✓ specificare per ciascuna categoria di strumenti finanziari le varie *trading venues* (mercato regolamentato, MTF, internalizzatore sistematico, altro fornitore di liquidità) dove l’impresa di investimento esegue gli ordini dei clienti;
- ✓ considerare le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;

<sup>1</sup> Cfr. art. 47 comma 1 del Regolamento Intermediari Consob.

<sup>2</sup> L’ambito di applicazione della *best execution* riguarda, secondo il Considerando 104 della MiFID 2 e secondo l’intero Titolo III della Parte II del Libro III del Regolamento Intermediari, l’obbligo di garantire l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi (over the counter, di seguito “OTC”). Tuttavia, date le differenze tra le strutture dei mercati o degli strumenti finanziari può essere difficile individuare ed applicare, per l’esecuzione alle condizioni migliori, un criterio ed una procedura uniformi che siano validi ed efficaci per tutte le categorie di strumenti. Pertanto, gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori dovrebbero essere applicati in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all’esecuzione degli ordini relativi a particolari tipi di strumenti finanziari.

<sup>3</sup> Cfr. art. 47 comma 2, lettera a) del Regolamento Intermediari Consob. *Gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata ad individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente.*

<sup>4</sup> Cfr. art. 47 comma 4 del Regolamento Intermediari Consob.

- ✓ essere applicata a ciascun ordine dei clienti;
- ✓ individuare i fattori che influenzano la scelta delle sedi (prezzo, costi, ecc.);
- ✓ assicurare di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile;
- ✓ essere rivista annualmente dall'impresa di investimento;
- ✓ ricevere il consenso preliminare dei clienti;
- ✓ prevedere che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o MTF, informando i clienti di tale possibilità ed ottenendo un consenso preliminare esplicito.

Gli intermediari effettuano una sintesi e pubblicano, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nell'anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

#### 4.1 Riferimenti normativi

- ✓ **DL1:** Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID);
- ✓ **DL2:** Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II);
- ✓ **RL2:** Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- ✓ **R2:** Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
- ✓ **RL3:** Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell'8 giugno 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione;
  - ✓ **RI:** Regolamento Intermediari Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (che abroga il Regolamento Intermediari 16190/2007);
  - ✓ **RM:** Regolamento Mercati Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 (che abroga il 16191/2007).

### A. AMBITO DI APPLICAZIONE

La seguente *Execution e Transmission Policy* (d'ora in poi anche "la Policy") si applica alle attività svolte dalla Banca Popolare del Frusinate in relazione all'esecuzione degli ordini di negoziazione inerenti strumenti finanziari relativi alla Clientela "al dettaglio" e "professionale". Si applica, quindi, alle seguenti tipologie di operatività svolte da Banca Popolare del Frusinate:

- ✓ esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- ✓ ricezione e trasmissione di ordini;
- ✓ negoziazione per conto proprio.

### B. FASI LOGICHE PER L'EXECUTION/TRANSMISSION POLICY

#### B.1 Scelta e ordinamento dei Fattori di Esecuzione

Nell'esecuzione degli ordini la Banca adotta le misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, tenendo conto dei fattori di esecuzione.

I fattori considerati rilevanti dal Regolamento Intermediari ai fini dell'esecuzione alle condizioni più favorevoli degli ordini della clientela sono:

**Total Consideration:** è data dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all'esecuzione, comprensivi di commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, quali:

- costi di accesso e/o connessi alle *trading venues* (Sedi di esecuzione);
- costi di *Clearing e Settlement*;
- costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione;
- oneri fiscali;
- commissioni proprie dell'intermediario.

Tale fattore assume primaria importanza in particolare per la clientela *retail*, per la quale l'art. 47, comma 3 lettera a) del Regolamento Intermediari, stabilisce che, il miglior risultato possibile deve essere considerato in termini di corrispettivo totale. È comunque possibile assegnare superiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

- **Rapidità di esecuzione:** assume particolare rilevanza in considerazione della opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità di negoziazione dell'ordine (su un Mercato Regolamentato o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (order driven o quote driven, regolamentato o non, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per connettersi al mercato. Inoltre, sulla rapidità di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione: per un derivato OTC personalizzato la rapidità dell'operazione può essere vantaggiosa anche se misurata in minuti o ore, lì dove con riferimento a un'azione quotata o liquida deve misurarsi in frazioni di secondo.

- **Probabilità di esecuzione**: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato. È un fattore qualificante per le negoziazioni OTC, in quanto dipende dalla disponibilità dell'intermediario ad eseguire l'operazione in conto proprio e/o ad avvalersi di altri intermediari che consentano che la negoziazione vada a buon fine.
- **Probabilità di regolamento**: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente o indirettamente, il *settlement* degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema di *settlement* utilizzato dalla *trading venue* di portare a "buon fine" le operazioni da regolare.
- **Dimensione dell'ordine**: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione.
- **Natura e altre considerazioni relative all'ordine**: prodotti illiquidi e/o per i quali non esistano mercati alternativi di negoziazione, ovvero prodotti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela che vanno trattati in modo particolare ai fini del *best possible result*.

La Banca attribuisce ai Fattori di Esecuzione sopraelencati uno specifico ordine di importanza considerando i seguenti **Criteri di Esecuzione**:

- ✓ le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata che abbia richiesto un livello di protezione maggiore;
- ✓ le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- ✓ le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- ✓ le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Sulla base di quanto sopra riportato, **la Banca Popolare del Frusinate ha definito la propria strategia di esecuzione** (c.d. *execution policy*) che, per ciascuna categoria di strumento finanziario trattato in più sedi di esecuzione concorrenti e per ciascuna tipologia di cliente, consente di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini.

Il principale fattore considerato dalla Banca ai fini di assicurare la migliore esecuzione dell'ordine per la clientela al dettaglio è il **corrispettivo totale**, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, ivi comprese tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, quali le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento ed altri costi connessi alla negoziazione.

La Banca in alcune circostanze si riserva di tenere in maggiore considerazione, nella ricerca della *best execution* i seguenti ulteriori fattori, che in relazione alle dimensioni (in termini di quantità da negoziare e controvalore stimato) ed alle caratteristiche dell'ordine di negoziazione da eseguire (ad esempio, strumento finanziario quotato o non quotato), possono risultare rilevanti:

- ✓ rapidità di esecuzione;
- ✓ probabilità di esecuzione e regolamento;
- ✓ liquidità e spessore;
- ✓ dimensione dell'ordine;
- ✓ completezza dell'offerta delle diverse sedi di esecuzione.

Ad ogni modo, la Banca assegna superiore importanza ad altri fattori di *best execution* rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il migliore risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

## B.2 Sedi di Esecuzione

La Banca Popolare del Frusinate deve selezionare, sulla base dei fattori sopra richiamati e ordinati per importanza, le sedi di esecuzione (*trading venues*) che faranno parte della sua *execution policy* e che permettono all'intermediario di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente.

Le possibili *trading venues* da inserire nella strategia di esecuzione sono:

- **Mercati Regolamentati (MR)**: è un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro – al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente;
- **Multilateral Trading Facilities (MTF)**: è un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
- **Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF)**;
- **Internalizzatore sistematico**: è un'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di scambio.
- **Market Maker**: è un'impresa di investimento che assume l'obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari. La figura del *market maker* può assumere due vesti particolari:
  - ✓ *Global specialist*: market maker che assume l'obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi;
  - ✓ *Specialist*: market maker che assume l'obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione.
- **Liquidity provider**: è un'impresa di investimento che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente

proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza tuttavia assumere la qualifica di *market maker*.

La selezione delle sedi di esecuzione viene effettuata coerentemente con i principi della strategia di *best execution* precedentemente descritti, valutando le opportunità di conseguimento delle condizioni più favorevoli.

Ogniqualvolta la Banca presti il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e decida di trasmettere gli ordini, per la relativa esecuzione, ad un altro intermediario, lo seleziona tra le entità che hanno una politica di esecuzione coerente con la strategia di *best execution* di cui al presente documento. A tale scopo provvede ad acquisire preventivamente la Policy degli intermediari esterni di cui intende avvalersi e ne verifica la coerenza con la propria strategia di *best execution*.

Sul punto il Considerando 100 del RL2 ha chiarito che le imprese di investimento che trasmettono o collocano ordini presso altre entità per l'esecuzione possono selezionare un'unica entità per l'esecuzione solo se possono dimostrare che questo permette loro di ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per i propri clienti e se possono ragionevolmente aspettarsi che l'entità selezionata permetterà loro di ottenere per i clienti risultati almeno altrettanto buoni dei risultati che potrebbero ragionevolmente aspettarsi utilizzando per l'esecuzione entità alternative.

Dalla data di entrata in vigore della Direttiva MiFID (1 novembre 2007) la Banca Popolare del Frusinate garantisce la *best execution*, sulla base dei Fattori e dei Criteri sopra richiamati, eseguendo gli ordini sul mercato che, sulla base delle analisi svolte, è statisticamente risultato in grado di soddisfare nel miglior modo i requisiti di *best execution* previsti dalla MiFID ("Sedi di Esecuzione").

Qualora il cliente intenda utilizzare una diversa sede di esecuzione, lo stesso deve indicare tale sede di esecuzione dell'ordine: conseguentemente l'ordine sarà considerato un'istruzione specifica.

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari, di seguito sono riportate le sedi di esecuzione o "*trading venues*" verso cui indirizzare gli ordini:

#### A) Strumenti azionari

Sede di Esecuzione	Tipologia di Sede
MTA/MIV	Mercato Regolamentato
SEDEX	MTF
ETFplus	Mercato Regolamentato
AIM	MTF
TAH	MTF
EUROTLX	MTF
EURONEXT	Mercato Regolamentato
LSE	Mercato Regolamentato
SWISS EXCHANGE	Mercato Regolamentato
XETRA	Mercato Regolamentato
AMEX	Mercato Regolamentato
NYSE	Mercato Regolamentato
NASDAQ	Mercato Regolamentato
OMX NORDIC EXCHANGE	Mercato Regolamentato
MERCADO CONTINUO ESPANOL – SIBE	Mercato Regolamentato
Chi-X	MTF

#### B) Titoli Azionari emessi da Banca Popolare del Frusinate (IT0001040820)

Sede di Esecuzione	Tipologia di Sede
Hi-MTF	MTF
Riacquisto in proprietà BPF	

#### C) Strumenti obbligazionari

Sede di Esecuzione	Tipologia di Sede
MOT (DomesticMOT, EuroMOT)	Mercato Regolamentato
ExtraMOT (incluso segmento PRO)	MTF
Hi-MTF	MTF
EuroTLX	MTF
EURONEXT	Mercato Regolamentato
MTS Cash	Mercato Regolamentato
Euro MTS	MTF
Brokertec	MTF
BLOOMBERG	MTF
TRADEWEB	MTF
MARKETAXESS	MTF

#### D) Titoli Obbligazionari emessi da Banca Popolare del Frusinate

Sede di Esecuzione	Tipologia di Sede
IBIS	Internalizzatore Sistemático

#### E) Strumenti derivati

Sede di Esecuzione	Tipologia di Sede
IDEM	Mercato Regolamentato
EUREX	Mercato Regolamentato
CME GLOBEX	Mercato Regolamentato
CBOT	Mercato Regolamentato
NYMEX	Mercato Regolamentato
LIFFE	Mercato Regolamentato

La Banca si riserva il diritto di utilizzare altre sedi di negoziazione, quando, in particolari circostanze, ciò sia ritenuto necessario per assicurare la “*best execution*”, nonché di aggiungere o rimuovere dal suddetto elenco i Market Makers. Inoltre, gli ordini della clientela al dettaglio potranno inoltre essere eseguiti dal *broker* in conto proprio in modo non sistematico per strumenti non trattati nelle sedi di esecuzione indicate o per i quali sono richieste particolari condizioni di esecuzione. In tale ultimo caso le operazioni saranno, in ogni caso, eseguite sulla base di “*istruzioni specifiche*” fornite dai clienti.

#### B.3 Selezione e scelta dei brokers per la strategia di Trasmissione ordini

La Banca Popolare del Frusinate, tenuto conto del rispetto della normativa di riferimento ed al fine di assicurare la massima soddisfazione della propria clientela, ha posto in essere un processo di selezione con l’obiettivo di scegliere dei *brokers* cui trasmettere gli ordini di terzi.

La modalità di interconnessione con i *brokers* è stata considerata dalle disposizioni MiFID un elemento determinante ai fini della scelta. È stato, pertanto, selezionato il negoziatore interconnesso che acceda direttamente al maggior numero di mercati regolamentati di riferimento per ciascuna azione quotata, garantendo in modo durevole il raggiungimento del miglior risultato possibile, sia in termini di *total consideration*, sia riguardo la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento.

In generale, il *broker*, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, può trasmettere un ordine del cliente ad un altro intermediario per la relativa esecuzione. Inoltre, il *broker* garantisce l’accesso ai mercati comunitari ed extra comunitari potendosi avvalere di primari *brokers* internazionali. Sulla base della considerazione che ciascun mercato regolamentato di riferimento per ciascuna azione garantisca per la maggiore liquidità il miglior risultato possibile secondo l’ordine di priorità dei fattori di esecuzione definito in precedenza, la selezione dei *brokers* si fonda sulla capacità per gli stessi di avere accesso diretto a tali mercati.

La Banca trasmetterà gli ordini sulla base delle strategie di esecuzione da questi adottate, tenendo conto e nel rispetto di quanto stabilito a proposito di Fattori e Criteri di esecuzione.

Alla luce di quanto rappresentato, al fine di operare in ossequio alle disposizioni normative, Banca Popolare del Frusinate ha selezionato i seguenti negoziatori a cui trasmettere gli ordini:

- ✓ Invest Banca;
- ✓ Nexi/DEPOBANK (ex Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane).

La Banca opererà in via prioritaria con Invest Banca, in virtù della completa informatizzazione del sistema di gestione dell’attività di intermediazione in strumenti finanziari. Qualora per qualsiasi causa non sia disponibile la struttura di Invest Banca, il rapporto con Nexi garantisce la continuità operativa e la conformità a quanto contenuto nel presente documento.

La Banca, sempre al fine di realizzare il miglior risultato possibile per il cliente, si riserva la facoltà di trasmettere gli ordini, in determinati casi specifici, ad altri *brokers*, selezionati sulla base di criteri di efficienza dal punto di vista dei costi, di efficacia nella esecuzione/trasmissione degli ordini, di compatibilità della propria gerarchia di fattori con quella definita dalla Banca.

L’utilizzo di qualsiasi intermediario deve, in ogni caso, garantire la *best execution* per il cliente finale.

#### B.4 Informativa alla Clientela

La versione aggiornata della Policy di Execution e Transmission della Banca Popolare del Frusinate è disponibile sul sito [www.bpf.it](http://www.bpf.it).

#### B.5 Negoziazione per conto proprio

La Banca si riserva la facoltà di eseguire gli ordini di negoziazione anche in Conto proprio. Tale tipo di transazione è di solito effettuata al fine di garantire liquidità alla Clientela e di ridurre i rischi di regolamento.

Ove operi in Conto proprio, la Banca garantisce alla Clientela le “condizioni più favorevoli” di negoziazione, anche in relazione ad eventuali possibili modalità alternative di negoziazione nell’ambito delle sedi di esecuzione selezionate.

## B.6 Modalità di esecuzione degli ordini

La Banca Popolare del Frusinate dovrà trasmettere ogni ordine impartito dai suoi clienti verso l'intermediario negoziatore che avrà cura di verificare quale sia la *trading venue*, tra quelle inserite nell'*execution policy*, che assicuri il miglior risultato per il cliente.

In altre parole, per ogni ordine ricevuto il negoziatore dovrà prendere in considerazione i fattori selezionati (prezzo, costo, velocità, ecc.) e le relative priorità assegnate nella strategia di esecuzione. Sulla base di tali informazioni dovrà verificare quale tra le *trading venues* incluse nell'*execution policy* assicuri al momento la migliore esecuzione. Soltanto dopo tale analisi l'ordine sarà inviato al mercato che risulti essere il migliore.

Banca Popolare del Frusinate, in ragione della propria operatività, ha raggruppato gli strumenti finanziari in tre macrocategorie:

- a) **STRUMENTI AZIONARI:** Titoli azionari italiani ed esteri, obbligazioni convertibili, derivati quotati italiani ed esteri, *warrant*, *covered warrant*, *certificates*, ETF;
- b) **OBBLIGAZIONI:** Titoli obbligazionari e titoli di Stato italiani ed esteri;
- c) **DERIVATI:** Derivati OTC (*Over The Counter*).

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati viene specificato:

- ✓ il servizio di investimento prestato;
- ✓ l'elenco dei fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito da Banca Popolare del Frusinate) che determinano la scelta della sede di esecuzione/del negoziatore in grado di consentire alla Banca di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente;
- ✓ l'elenco delle sedi di esecuzione/dei *brokers* selezionati per strumento finanziario;
- ✓ i criteri di selezione delle sedi di esecuzione/dei *brokers*;
- ✓ l'indicazione dettagliata dei costi e delle commissioni che verranno applicati nell'esecuzione degli ordini.

## B.7 Verifica e monitoraggio dell'*execution policy*

La Banca Popolare del Frusinate raccoglie ed esegue/trasmette gli ordini della clientela nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono. Essa opera prevalentemente tramite sistemi di interconnessione diretta o tramite internet sui mercati regolamentati dove è aderente diretto e si avvale del canale telefonico per la raccolta degli ordini da tramitare sui mercati regolamentati internazionali o in presenza di istruzioni specifiche impartite dalla clientela professionale. Tutti gli ordini vengono registrati con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito).

La Banca Popolare del Frusinate è chiamata ad effettuare due tipologie di controlli:

- ✓ monitoraggio sull'esecuzione ordini secondo la policy definita (coerenza interna);
- ✓ controllo annuale dell'*execution policy* (coerenza esterna).

Il primo tipo set di controlli tende a verificare su base regolare se i contratti sono stati eseguiti rispettando l'*execution policy*. L'attività di monitoraggio può essere effettuata, per esempio, comparando transazioni simili sulla stessa *execution venue*, con lo scopo di verificare se la strategia di esecuzione sia stata applicata correttamente.

Al contrario, il secondo tipo di controlli tende a verificare almeno annualmente, se l'*execution policy* garantisce in maniera duratura il raggiungimento della migliore esecuzione. Più in particolare, l'*investment firm* dovrebbe verificare se è opportuno inserire nuove *trading venues*, oppure assegnare differenti livelli di importanza ai fattori selezionati per la *best execution* o modificare altri aspetti della strategia di esecuzione degli ordini.

### B.7.1 Monitoraggio dell'esecuzione alle migliori condizioni

La Banca si impegna a fornire in forma scritta, ogni qualvolta un cliente ne faccia richiesta anche per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera, posta elettronica), previa identificazione del richiedente, la dimostrazione che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente strategia di esecuzione.

In particolare, per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un'unica *execution venue* sarà sufficiente dimostrare che l'ordine sia stato effettivamente e tempestivamente negoziato tramite quella sede, nel presupposto che all'origine sia stata fatta un'adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione di garantire in modo duraturo il conseguimento del *best possible result*. Invece, nel caso in cui siano state selezionate più sedi di esecuzione, la Banca si impegnerà a dimostrare non solo che l'ordine sia stato eseguito in una delle sedi selezionate nell'*execution policy*, ma anche che la sede prescelta sia effettivamente stata in grado di consentire il raggiungimento del *best possible result*.

Nell'ipotesi in cui venga derogato il rispetto della strategia di esecuzione attestata dal cliente, la Banca Popolare del Frusinate si impegna a dimostrare che tale deroga:

- ✓ sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- ✓ in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e che costituisca un'eccezione rispetto alla normale operatività.

Nell'ipotesi in cui gli elementi principali per il raggiungimento del miglior risultato non siano costituiti dal prezzo e dai costi, bensì da altri fattori, quali la tipologia di strumento, il titolo trattato, la dimensione dell'ordine (*size*), la velocità o la probabilità di esecuzione (ad es. per i derivati OTC), la Banca si impegna, al fine di dimostrare il raggiungimento del *best possible result*, a dimostrare la corretta applicazione del proprio sistema tariffario comunicato formalmente *ex ante* al cliente.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per i quali viene prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a controparti terzi (*brokers*), la Banca si impegna a prevedere negli accordi contrattuali stipulati che i negozianti tengano a disposizione del raccoglitore i dati che attestino la correttezza delle proprie procedure, al fine di consentire di verificare in ogni momento l'idoneità delle procedure adottate e di controllare la qualità dell'esecuzione dell'altra impresa e adottare le misure necessarie per rimediare ad eventuali carenze qualora si presentino.

La Banca monitorerà in via continuativa l'efficacia delle misure predisposte per la trasmissione ad altri intermediari ovvero per l'esecuzione diretta degli ordini dei clienti, al fine di assicurare agli stessi il miglior risultato possibile, nel rispetto dei fattori e dei criteri sopra illustrati, e con l'ulteriore obiettivo di sanare eventuali carenze riscontrate. A tale scopo la Banca verificherà inoltre la qualità dell'esecuzione ovvero della trasmissione degli ordini da parte degli intermediari negoziatori selezionati.

La Banca, dietro richiesta dei propri clienti, è in grado di dimostrare che ha eseguito gli ordini del cliente in conformità alla propria strategia di esecuzione e di trasmissione.

Per ogni classe di strumento finanziario la Banca annualmente pubblica un report che evidenzia:

- in termini di volume trattato, le prime cinque sedi di esecuzioni o broker tramite i quali sono stati eseguiti gli ordini impartiti dai clienti durante l'anno precedente. L'informativa viene distinta a seconda che si tratti di ordini impartiti da clienti retail o professionali, e per singole sedi di esecuzioni o broker;

- un'analisi "post trading" sulla qualità ottenuta nell'esecuzione degli ordini di cui sopra su ogni singola sede di esecuzione.

I reports sono pubblicati con frequenza annuale, resi disponibili sul sito internet della Banca e restano pubblici per almeno 2 anni.

#### **B.7.2 Revisione della strategia di esecuzione**

La Banca Popolare del Frusinate si impegna a revisionare la propria strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale ovvero provvede a valutarne la persistenza dell'efficacia e dell'efficienza dei fattori in virtù dei quali vengono scelte le sedi di esecuzione/trasmissione, e comunque ogni qualvolta richiesto da mutate condizioni di mercato e allorquando siano mutate le proprie strategie di esecuzione. In particolare, sarà presa in esame ogni modifica rilevante, la cui relativa conoscenza sia necessaria per il cliente al fine di assumere una decisione appropriatamente informata in merito all'opportunità di continuare o meno ad usufruire dei servizi dell'impresa.

Inoltre, la Banca effettua una revisione straordinaria qualora si verificano condizioni tali da non assicurare in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente (*best execution*).

A tal proposito la Banca valuterà se le sedi di esecuzione identificate (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurino, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. Nell'ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla strategia di esecuzione o agli *execution arrangements*, si provvederà a notificare tempestivamente tali variazioni alla clientela.

La revisione della strategia di esecuzione potrebbe comportare le seguenti variazioni:

- ✓ includere nuove o diverse sedi di esecuzione o entità nella propria *execution policy*;
- ✓ assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di *best execution*;
- ✓ modificare altri aspetti della propria strategia o dei propri dispositivi di esecuzione, sulla base di decisione di carattere strategico/gestionale assunte da Banca Popolare del Frusinate.

**Luogo e data,**

**L'Investitore**

In relazione alla possibilità che gli ordini da me/noi impartiti siano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione:

- Vi esprimo/esprimiamo, in via generale, il mio/nostro preliminare ed esplicito consenso all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
- Mi riservo/ci riserviamo di esprimere in relazione alle singole operazioni il mio/nostro consenso all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

A tale specifico riguardo, mi dichiaro/ci dichiariamo adeguatamente informati della circostanza che:

- ai sensi dell'articolo 5.1, lettera b) del "Contratto quadro relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari", tale eventuale consenso dovrà essere univocamente ed espressamente manifestato per iscritto all'atto del conferimento dell'ordine. In difetto, trattandosi di negoziazione per conto proprio, l'ordine dovrà intendersi invalido e sarà respinto; negli altri casi, la BANCA darà legittimamente esecuzione all'ordine nella sede di esecuzione che, in ragione della strategia di esecuzione comunicata all'Investitore, permette di ottenere il miglior risultato possibile nonostante il mancato consenso.

**Luogo e data,**

**L'Investitore**

## 5. DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AI COSTI E AGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL CONTRATTO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, COLLOCAMENTO E CONSULENZA

Il presente allegato ha l'obiettivo di fornire ai clienti al dettaglio e ai potenziali clienti al dettaglio, informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi.

\*\*\*

### A) Depositi a custodia e amministrazione titoli

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### SPESE DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE DEI DEPOSITI TITOLI

massimo € 10,00 a semestre senza distinzione di tipologia titoli presenti.

##### DIRITTI DI CUSTODIA TITOLI MATERIALI (Depositati nel caveau della Banca)

Tutti i titoli (esclusi i C.D. emessi dalla Banca)

- € 2,50 per ogni € 516,46 o frazione di valore nominale per semestre con un minimo di € 2,58 ed un massimo di € 103,29

##### PAGAMENTO DIVIDENDI

- accredito dividendi con valuta giorno lavorativo successivo non festivo al giorno di stacco

- spese € 2,50

##### PAGAMENTO CEDOLE E TITOLI SCADUTI O ESTRATTI

in custodia ed amministrazione:

- accredito cedole con valuta pari al giorno del pagamento senza distinzioni

- rimborso titoli con valuta giorno effettivo di scadenza (se festivo, valuta pari al giorno lavorativo successivo)

- spese stacco cedola € 2,50

##### ALTRE SPESE ED ONERI

- commissioni trasferimento titoli ad altri Istituti come richiesto dal depositario (usualmente € 15,00 per codice titolo)

- aumento di capitale a pagamento € 5,00 per operazione

Spese produzione documenti di sintesi e modifica unilaterale € 1,50

Spese produzione ed invio estratto conto titoli periodico € 2,50

### B) Negoziazione, collocamento, raccolta ordini su strumenti finanziari

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### SOTTOSCRIZIONE BOT IN ASTA

commissione massima per ogni 100 € di valore nominale:

0,03 % per BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni

0,05 % per BOT aventi durata compresa tra 81 e 170 giorni

0,10 % per BOT aventi durata compresa tra 171 e 330 giorni

0,15 % per BOT aventi durata superiore a 331 giorni

L'importo massimo della commissione è ridotto se:

a) il prezzo medio ponderato risultante dall'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita (comprensivo di commissione e imposta sostitutiva) risulta superiore a 100, la commissione è ridotta in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 Eur, per ogni 100 Eur sottoscritti;

b) il prezzo medio ponderato risultante dall'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

Fissato bollato: valore tempo per tempo vigente

##### SOTTOSCRIZIONE TITOLI DI STATO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Non viene applicata alcuna commissione di maggiorazione al prezzo di emissione

##### ORDINI ESEGUITI SUL MERCATO OBBLIGAZIONARIO TELEMATICO ITALIANO MOT

Commissione 0,50% con un minimo di € 7,50

Spese per singola operazione svolta € 6,00

##### ORDINI SU SPEZZATURE DI OBBLIGAZIONI QUOTATE SUI MERCATI ITALIANI E TITOLI DI STATO

Commissione 0,50% con un minimo di € 7,50

Spese per singola operazione svolta € 6,00

#### NEGOZIAZIONE TITOLI DI STATO ITALIANI O GARANTITI DALLO STATO AL DI FUORI DEI MERCATI REGOLAMENTATI E DI OBBLIGAZIONI ITALIANE NON QUOTATE

Ai sensi del disposto del D.L. n. 58/98 e dei regolamenti di attuazione, la banca non applica alcuna ulteriore commissione ai prezzi denaro e lettera comunicati alla clientela (oltre all'imposta di bollo dovuta a norma di legge)

Spese per singola operazione svolta € 6,00

#### NEGOZIAZIONE DI ORDINI SU AZIONI E WARRANTS SUI MERCATI TELEMATICI ITALIANI MTA E MCW

Commissione 0,70% con un minimo di € 7,50

Spese per singola operazione svolta € 6,00

#### NEGOZIAZIONE DI ORDINI CON TRADING ON LINE

Obbligazioni: Commissione 0,15% con un minimo di € 5,00;

Azioni Commissione 0,25% con un minimo di € 5,00 e un massimo di € 50,00;

Spese per singola operazione svolta € 3,50

#### NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI IDEM

- Opzioni su indice di borsa Mib30: commissioni standard € 25,00 a contratto
- Opzioni su singoli titoli azionari (Isoalfa): commissione standard € 15,00 a contratto

#### NEGOZIAZIONE DI TITOLI DI STATO ESTERI E OBBLIGAZIONI ESTERE

Commissione: 0,50% con un minimo di € 7,50

Spese per singola operazione svolta € 6,00

#### RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU AZIONI, WARRANTS E DIRITTI QUOTATE NELLE BORSE ESTERE

Commissione: 0,70% con un minimo di (vedere tabella sottostante)

Spese per singola operazione svolta € 6,00

#### COMMISSIONI RACCOLTA ORDINI AZIONARIO MERCATI ESTERI

Mercato	Commissione	Commissione minima
Londra – LSE	0,70%	€ 45,00
New-York – NASDAQ	0,70%	€ 25,00
New-York – NYS	0,70%	€ 25,00
ZURIGO – SMI	0,70%	€ 40,00
TOKYO – TOK	0,70%	€ 25,00
FRANCOFORTE - XET	0,70%	€ 20,00

SPESE PRODUZIONE DOCUMENTI DI SINTESI E MODIFICA UNILATERALE € 1,50

#### NEGOZIAZIONE DI OBBLIGAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE

Spese per singola operazione € 6,00

Commissione di incasso cedole da € 0,00 a € 3,00

#### NEGOZIAZIONE DI AZIONI DI PROPRIA EMISSIONE

Spese per singola operazione € 6,00

### **C) Durata Recesso e Risoluzione del Contratto**

1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e l'Investitore può recedervi in qualunque momento mediante l'invio di adeguata comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegna direttamente allo sportello. Il Fascicolo informativo nella presente sezione riporta il dettaglio delle spese e delle commissioni relative alle operazioni di chiusura cui l'investitore è tenuto in dipendenza dell'estinzione del rapporto.
2. La Banca potrà esercitare analoga facoltà di recesso con preavviso di 10 giorni, oppure senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.
3. Il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. La Banca avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini e comunque di adottare ogni iniziativa ritenuta più idonea per la tutela dei propri crediti.

## 6. DESCRIZIONE DELLE MODALITA' E DEI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI

### UFFICIO RECLAMI DELLA BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

Il cliente potrà presentare reclami presso l'Ufficio Reclami della BANCA, sito in Piazzale De Matthaeis 55 03100 Frosinone, personalmente oppure tramite posta ordinaria o raccomandata. In alternativa potrà rivolgersi presso la Filiale dove intrattiene i rapporti.

L'Ufficio Reclami evaderà la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 60 giorni.

### CONTROVERSIE INERENTI SERVIZI E ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

Dopo aver presentato un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob, per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato sono disponibili sul sito [www.camera-consob.it](http://www.camera-consob.it);
- all'ACF Arbitro Controversie Finanziarie. Per sapere come rivolgersi all' ACF consultare il sito della Consob [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it);
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Le Istruzioni operative della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob e il Regolamento dell'ACF Arbitro Controversie Finanziarie sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca.

### CONTROVERSIE INERENTI L'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

\* \* \*

### ATTESTAZIONE DI RICEZIONE

Il Cliente dichiara di aver letto con attenzione, ricevuto, compreso per intero e accettato, in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto per la consulenza, il collocamento, la negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti/prodotti finanziari, nonché per il deposito degli stessi a custodia e/o amministrazione ove previsto, il presente Fascicolo Informativo che consta di n. 41 pagine.

Il Cliente prende atto che le modifiche ai suddetti documenti gli saranno comunicate per iscritto, ovvero tramite posta elettronica/area del sito internet della Banca riservata al Cliente, qualora quest'ultimo abbia prestato specifico consenso a ricevere le comunicazioni con detta modalità.

**Luogo e data,**

**L'Investitore**

**VISTO PER AUTENTICITÀ, IDENTIFICAZIONE E PER ACCETTAZIONE**

(LUOGO)

(DATA)

(TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)